

**ARPAT – Area Vasta Centro - Dipartimento di PRATO**

Via Lodi, 20 – 59100 Prato

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. PO.01.17/124.39 del Vedi segnatura a mezzo: PEC

A REGIONE TOSCANA -  
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia  
Settore Valutazione Impatto Ambientale  
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

<b>Oggetto:</b>	valutazione tecnica su documentazione di approfondimento – Verifica di assoggettabilità postuma esistente impianto per l'attività di finissaggio di tessuti, con modifiche impiantistiche, posto in Via Primo Levi n. 6 nel Comune di Cantagallo (PO). Proponente: Beste S.p.A.
-----------------	---

In risposta alla richiesta di contributi tecnici istruttori da parte del Settore Regionale Valutazione Impatto Ambientale sulla documentazione di approfondimento prodotta dal Proponente in oggetto (Prot. ARPAT n. 19587 dell'11/03/2024), per quanto di competenza si esprimono le valutazioni che seguono.

La documentazione è disponibile nel sito: [www.regione.toscana.it/-/verifica-di-assoggettabilita](http://www.regione.toscana.it/-/verifica-di-assoggettabilita); in particolare è stata presa visione del documento: *“Risposta a richiesta di approfondimenti e chiarimenti a seguito dei contributi sulle integrazioni Art. 19 del D. Lgs. 152/2006 ed artt. 43 comma 6 e 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità postuma relativa all'esistente impianto per l'attività di finissaggio di tessuti, con modifiche impiantistiche, posto nel Comune di Cantagallo (PO) – BESTE S.p.A”*

**Punto 6.c)**

● L'Azienda ha trasmesso i certificati di analisi del 2018 e del 2022 in formato leggibile, precisando che tali analisi sono state eseguite come da prescrizione AIA con la ricerca dei seguenti parametri: Cd, Cu, Pb, Ni, Cr Tot., solventi clorurati (un'analisi ogni 4 anni) e chiedendo chiarimenti riguardo alle osservazioni ARPAT contenute nel contributo prot. n. 09180 del 02/02/2024.

- In merito si chiarisce che quanto osservato da questo Dipartimento derivava dal fatto che il Proponente intende utilizzare le analisi periodiche per il monitoraggio della matrice acque sotterranee eseguite sulle acque dei pozzi dello stabilimento. Come già spiegato nel precedente contributo, tali analisi si riferiscono a un acquifero profondo (trattasi infatti di pozzi aventi una profondità minima di 50 m) e per tale motivo, i pozzi della ditta non risulterebbero idonei al monitoraggio della falda superficiale. Si ritiene infatti che sia tale falda superficiale, che è caratterizzata da un'elevata vulnerabilità idrogeologica e da una piezometria molto prossima al piano campagna, quella potenzialmente interessata da eventuali sversamenti o perdite nel suolo. Inoltre, nello stesso documento ARPAT si fa presente che i parametri fino ad oggi monitorati nelle acque dei pozzi risulterebbero limitati e, pertanto, nel caso della realizzazione di un monitoraggio diretto della falda superficiale (si veda quanto di seguito riportato), potrebbero essere integrati anche tenendo conto dei prodotti/sostanze utilizzate dall'Azienda.

Riguardo ai limiti analitici si conferma che il riferimento non sono quelli del D.lgs. 31/2001, oggi abrogato dal D.lgs. 18/2023 e concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ma quelli del D.lgs. 152/2006 Allegato 5, Parte IV, Tabella 2 “CSC Acque Sotterranee”, si tratta di un refuso il limite di PCE essendo correttamente pari a 1,1 µg/l.

● In relazione alla non necessità di eseguire un monitoraggio diretto del suolo, viene specificato dal Proponente che con “pavimentazioni in buone condizioni” si intende pavimenti perfettamente impermeabili, mentre gli scarichi sono effettuati mediante condotte a perfetta tenuta; inoltre, i rifiuti sono immagazzinati su pavimenti impermeabili e protetti dagli agenti atmosferici, mentre i prodotti chimici gestiti in modo tale da non avere sversamenti neanche su pavimenti impermeabili. Viene poi ribadito che nella storia dell'Azienda non si sono mai verificati inquinamenti accidentali degni di nota poiché, nei rari casi in cui vi è stato un principio di sversamento, questo è stato sempre prontamente gestito dall'organizzazione.

*“In conclusione si ritiene che la nostra attività produttiva non comporti inquinamenti sul suolo/sottosuolo. Siamo comunque a disposizione per valutare tale affermazione mediante un programma concordato”.*

- In merito si fa presente, come già riportato nel predente contributo ARPAT, che è opportuno che l'accertamento dello stato di conservazione delle pavimentazioni, come anche di tutti i presidi adottati dall'Azienda, sia periodicamente verificato. Ciò può essere ad esempio fatto tramite la tenuta di appositi registri in cui annotare i controlli periodici e le manutenzioni effettuate dall'Azienda stessa, come anche indicato nelle recenti Linee guida SNPA n.48/2023<sup>1</sup> che in questi casi costituiscono un riferimento per i monitoraggi. Anche la condizione di perfetta tenuta delle condotte di scarico andrebbe accertata con l'esecuzione di controlli e video-ispezioni periodiche. Su tale base la Ditta può così documentare di operare in modo corretto ai fini dei controlli indiretti per il suolo/sottosuolo.

#### Punto 6.f)

● Si legge che l'Azienda non ha mai effettuato lavaggi con PCE poiché per il lavaggio a secco veniva usato come sgrassante un prodotto a base di idrocarburi non alogenati (“Sepisol 3356D”), di cui è stata allegata la scheda di sicurezza. L'impianto è stato dismesso nel Dicembre 2020 e poi venduto.

E' stato allegato come richiesto il Piano di gestione dei solventi relativo agli anni dal 2017 al 2020, nonché le analisi dei fanghi eseguite negli anni dal 2018 al 2020 (nel 2017 non sono stati invece prodotti fanghi); i fanghi venivano raccolti in contenitori e avviati al loro smaltimento secondo le tempistiche e modalità stabilite nella procedura di gestione rifiuti in uso e in accordo alla normativa vigente.

- Preso atto dell'utilizzo di idrocarburi non alogenati nel lavaggio a secco (idrocarburi C11-12, isoalcani < 2% aromatici) e non di PCE, si fa presente che le analisi condotte come da prescrizioni AIA sulle acque dei pozzi non prevedono tale parametro. Nel caso di realizzazione di un monitoraggio diretto, si ritiene opportuno che venga prevista la determinazione degli idrocarburi totali (espressi come n-esano) per le acque sotterranee, mentre degli idrocarburi leggeri ( $C \leq 12$ ) e pesanti ( $C > 12$ ) per la matrice suolo.

#### Punto 6.g)

Si prende atto che il Proponente, in merito alla richiesta di conferma della presenza di una protezione adeguata della testata di ciascun pozzo, comunica che tutti i pozzi presenti in Azienda sono dotati di opportune testate per non contaminare la falda.

<sup>1</sup>Linee Guida per lo sviluppo del piano di monitoraggio e controllo D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. art. 29-sexies, comma 6. Aggiornamento alla prima edizione APAT 2007 con recepimento della Direttiva 2010/75/EU SO VI/04-02-SNPA. Revisione 2022, scaricabili al seguente link: <https://www.snepambiente.it/pubblicazioni/linee-guida-snpa/linee-guida-per-lo-sviluppo-del-piano-di-monitoraggio-e-controllo-revisione-2022/>.

Rimangono invariate le altre indicazioni riportate nel contributo ARPAT del febbraio 2024 e le proposte in merito al monitoraggio piezometrico ed al Piano di Indagine da redarre ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.lgs. 152/2006 di cui tener conto nell'ambito del Procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Distinti saluti

Prato, 21/03/2024

Il Responsabile del Settore Supporto tecnico  
Dott. Alberto Doni<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993